

COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DELL'UFFICIALE ELETTORALE

N. 02 Del 10.01.2017	Aggiornamento albo unico comunale degli scrutatori dei seggi elettorali. Cancellazioni.
-------------------------	--

Nell'ufficio elettorale comunale addì 10 GENNAIO 2017

Il sottoscritto ANTONELLO MASALA, SINDACO, Responsabile dell'Ufficio Elettorale del comune intestato;

Visto l'art. 4-bis, commi 1, 2, 3 e 4 del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, inserito dall'art. 26, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che testualmente recitano:

"Art. 4-bis. - 1. Alla tenuta e aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale è il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

3. Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.

4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 3 deve essere approvata dal prefetto.

Visto l'art. 26, comma 13, della stessa legge n. 340/2000 che testualmente recita:

13. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento si intende all'ufficiale elettorale.

Visto l'albo unico degli scrutatori istituito in applicazione dell'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, sostituito da ultimo dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Visto l'art. 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, che testualmente recita:

Art. 5 - (come modificato con l'art. 5 della legge 21 marzo 1990, n. 53)

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente.

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva per i reati previsti e disciplinati dall'art. 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'art. 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.

4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale comunale provvede, con sorteggio secondo le modalità di cui all'art. 3, alla sostituzione delle persone cancellate. Del sorteggio così effettuato è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia. (Questo comma si deve intendere abrogato a seguito della sostituzione dell'art. 3, ad opera della legge n. 120/1999).

5. Fatte salve le disposizioni dell'art. 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'art. 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

Visto che a cura dell'ufficio di segreteria è stato messo a disposizione il materiale necessario per dare corso alle operazioni conseguenti;

Visti gli atti d'ufficio;

Visti gli elenchi delle persone da cancellare dall'albo predisposti dall'ufficio;

DISPONE

- 1) Di cancellare, dall'albo unico degli scrutatori (istituito in applicazione dell'art. 1 della legge n. 95/1989 e successive modificazioni), gli elettori e le elettrici di cui al seguente elenco:

NUMERO		GENERALITA' E MOTIVO DELLA CANCELLAZIONE	
		<input type="checkbox"/> Cancellato dalle liste elettorali. <input type="checkbox"/> B elettori che hanno superato il settantesimo anno di età <input type="checkbox"/> C Chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale, non si è presentato senza giustificato motivo. <input type="checkbox"/> D Condannato per i reati di cui all'art. 96 del D.P.R. n. 570/1960 o 104, c. 2, del T.U. n. 361/1957. <input type="checkbox"/> E Avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, ha chiesto, in termini, di essere cancellato per gravi, giustificati e comprovati motivi. <input type="checkbox"/> F	
d'ordine	di iscrizione all'albo	GENERALITA'	MOTIVO DELLA CANCELLAZIONE
.....1.....	10	NORIA MICHELA ALGHERO IL 29.09.1986	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F

Così suddivisi

- a) elettori cancellati dalle liste per qualsiasi causa N. 1
- b) elettori che hanno superato il settantesimo anno di età (*deve intendersi abrogata dall'art. 9 legge 30/04/1999, n. 120. Circolare Ministero dell'interno 13/09/1999, n. 166/99*) N. 0
- c) elettori che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale, non si sono presentati senza giustificato motivo N. 0
- d) condannati per i reati previsti dall'art. 96 del D.P.R. n. 570/1960 o dall'art. 104, 2 c., del T.U. n. 361/1957 N. 0
- e) elettori che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, hanno chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla C.E.Co., la cancellazione per gravi, giustificati e comprovati motivi N.
- f) N.

Totale N. 1

- 2) Dare atto che, effettuate le dette cancellazioni, questo albo degli scrutatori risulta composto come segue:

- consistenza dell'albo a seguito del proprio precedente verbale n. 03 Dell'Ufficiale Elettorale, in data 08.01.2016 elettori N. 19
- cancellati con il presente verbale elettori N. 1
-

Nuova consistenza dell'albo degli scrutatori N. 18

3) Manda all'ufficio la notifica della cancellazione agli interessati, cancellati per uno dei motivi di cui alle lettere c), d), e) ed f) del precedente n. 1.

Copia del presente verbale viene immediatamente trasmessa al Prefetto, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale ed al Presidente della Commissione elettorale circondariale.




Il Responsabile Dell'Ufficio
Elettorale Comunale

Il presente verbale è stato depositato nella segreteria comunale per 15 giorni consecutivi dal 10.01.2017, al 30.01.2017, alla libera consultazione dei cittadini, così come prescritto dall'art. 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'art. 9, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Dell'avvenuto deposito nella segreteria comunale è stato dato avviso al pubblico con manifesto, affisso in data 10.01.2015, con invito agli **"elettori del comune, che intendono proporre ricorso avverso la indebita iscrizione all'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza"** del deposito.

Data 10 Gennaio 2017



Il Responsabile del Servizio